

ENTI LOCALI E STATO

Lavori specialistici, appalti pubblici nel caos

Andrea Mascolini

Rischio caos per gli appalti pubblici dopo che nel decreto-legge «Salva-Roma» non è stata riproposta la norma sulla disciplina della qualificazione nei lavori specialistici. La mancata riproposizione della norma del decreto-legge «Salva-Roma bis» adesso rende vano lo sforzo compiuto dal ministero delle infrastrutture che aveva preso tempo, da qui a settembre, per individuare una soluzione definitiva alla qualificazione nei lavori complessi. La soluzione messa a punto dal ministero di Porta Pia con il decreto non convertito era stata quella di differire a settembre la soppressione dell'obbligo di subappalto delle opere specialistiche da parte delle imprese general contractor e di costituzione dell'Ati verticale con le imprese qualificate nelle opere cosiddette «superspecialistiche», risultato ottenuto dall'Agi (Associazione delle imprese generali) con un ricorso straordinario al Capo dello stato, accolto dal Consiglio di stato tale risultato. La norma era contenuta nel decreto-legge 151/2013 (articolo 3, comma 9) che, in quanto non convertito, perde di efficacia e con esso anche tutti gli atti che le stazioni appaltanti hanno emanato sulla base di tale norma. Adesso quindi sia l'articolo 109, comma 2, sia l'articolo 107, comma 2 del dpr 207/2010, oltre all'allegato A dello stesso decreto, nelle parti oggetto di censura, devono essere considerati abrogati, con il risultato che le stazioni appaltanti si trovano a gestire un quadro del tutto cambiato rispetto a procedimenti avviati tenendo conto che le due norme fossero invece in vigore (anche se soltanto fino a settembre). Tutti gli atti di gara che non trovano più copertura normative sono infatti nulli ex lege per mancata conversione del decreto legge 151. In sostanza da venerdì scorso, le amministrazioni non potranno più ritenere applicabili le due norme la cui cancellazione era stata sospesa: la prima che consentiva all'affidatario qualificato nella sola categoria prevalente di non eseguire direttamente le opere generali rientranti nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, individuate come tali nell'allegato A al dpr 207/2010; la seconda che, per le opere «superspecialistiche» individuate al comma 2 dell'articolo 107, permetteva all'affidatario che non fosse stato in possesso della relativa qualificazione, di subappaltarle solo nel limite del 30%.